

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO

in attuazione degli artt. 240 e seguenti del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali**
- Art. 2 – Distanze minime e zone di rispetto**
- Art. 3 – Adempimenti dei comuni**
- Art. 4 – Nuove risaie**
- Art. 5 – Divieti**
- Art. 6 – Obblighi**
- Art. 7 – Riso “in asciutta”**
- Art. 8 – Riso con “semina in asciutta”**
- Art. 9 – Presidi sanitari**
- Art. 10 – Commissione tecnico-sanitaria**
- Art. 11 – Vigilanza**
- Art. 12 – Disposizioni finali**

ART. 1

Disposizioni generali

1. La coltivazione del riso in provincia di Torino é disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre che dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, dal Regolamento generale per la risicoltura approvato con Regio Decreto 29 marzo 1908, n.157 e dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia.

ART. 2

Distanze minime e zone di rispetto

1. Nella provincia di Torino la coltivazione del riso é consentita nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) dai centri abitati, nonché dai relativi servizi pubblici, compresi gli impianti sportivi m. 200
 - b) dai cimiteri m. 100
 - c) dagli stabilimenti produttivi, nonché dagli edifici di interesse storico o artistico così classificati dal P.R.G.C. o dalle leggi vigenti (dalla legge 1089/39) m. 100
 - d) dalle abitazioni sparse m. 50
 - e) dagli aeroporti a traffico commerciale, civile o militare e dalle relative strutture m. 200
 - f) dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano compresi i pozzi al servizio di case sparse e di aziende agricole m. 200
2. Le distanze di cui al precedente comma 1 sub a), b), c) e d) potranno essere ridotte da parte dei Consigli Comunali per un massimo del 30%, allorquando la configurazione altimetrica, la natura dei terreni e il deflusso idraulico dell'area; la presenza di elementi fisici di confine, quali strade e argini ed inoltre la struttura urbana degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizi, giustifichino la coltivazione del riso senza arrecare danni agli edifici e alle persone.
La distanza di cui al punto f) può essere ridotta da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 236 del 24/5/88, limitatamente ai pozzi al servizio di case sparse e di aziende agricole per i quali sia verificato il rispetto dei limiti del Decreto succitato e l'assenza di manifeste situazioni di vulnerabilità.
3. L'osservanza delle distanze di cui al comma precedente non esime dall'osservanza di norme regolamentari, in specie di Polizia stradale nei confronti di strade ad uso pubblico e di Polizia idraulica per gli argini.

ART. 3

Adempimenti dei Comuni

- 1.** I Comuni sul cui territorio siano presenti aree adibite a risicoltura o che comunque abbiano ricevuto domanda di attivazione di nuove risaie, definiscono su planimetrica catastale a scala non superiore a 1/5.000, la perimetrazione dei centri abitati e degli insediamenti di cui all'art. 2 comma 1, lettere a),b),c),d) ed e) ed individuano le fonti di captazione, nonché per le abitazioni non servite da acquedotto pubblico, i relativi pozzi di cui al punto f) e delimitano le zone di rispetto prescritte dall'art. 2.
- 2.** I Comuni provvedono alla delimitazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR del D.P.G.R. con il quale é stato approvato il presente regolamento oppure dalla presentazione della domanda di cui all'art. 4 comma 1. Successivamente ogni qualvolta con strumenti pianificatori, interventi o concessioni verrà modificato lo stato dei suoli, dovranno procedere all'aggiornamento entro tre mesi dall'approvazione dei programmi o progetti esecutivi.
- 3.** La riduzione delle distanze di rispetto previste dall'art. 2 comma secondo devono essere motivate.
- 4.** Le deliberazioni corredate della planimetria devono essere trasmesse alla Provincia contemporaneamente all'invio all'Organo regionale di controllo.

ART. 4

Nuove risaie

- 1.** Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il 30 novembre, presentare domanda al Sindaco nella quale siano dichiarati gli estremi catastali dei terreni che si intendono destinare a risaie, anche in rotazione con altre coltivazioni, allegando le mappe catastali in scala non inferiore a 1/2.000 su cui siano evidenziati i terreni stessi.
- 2.** Il Comune provvede a:
 - a) verificare il rispetto delle distanze di cui all'art. 2;
 - b) pubblicare all'albo pretorio per otto giorni consecutivi la domanda, avverso alla quale potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
 - c) inviare, entro il 30 dicembre, la dichiarazione e le eventuali relative osservazioni al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda regionale USL territoriale, il quale, avvalendosi se necessario della Commissione tecnico-sanitaria di cui al successivo art. 10, compie le verifiche necessarie ad accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti e trasmette il proprio parere al Sindaco entro il 31 gennaio;
 - d) notificare, entro il 10 febbraio, al richiedente l'autorizzazione od il diniego motivato all'attivazione della nuova risaia.
- 3.** Le domande di risicoltura di cui al precedente comma 1 e al successivo art. 8, nonché le comunicazioni di cui al comma terzo art. 7, saranno iscritte, con i relativi provvedimenti, su apposito registro o scheda da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione o di diniego.
- 4.** Ai fini del presente articolo la risaia si intende di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente autorizzata, tenuto conto della rotazione agraria.

ART. 5

Divieti

- 1.** La coltivazione delle risaie può essere vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'Azienda regionale USL competente per territorio.
- 2.** Il Sindaco o chiunque interessato può richiedere all'Azienda regionale USL la constatazione di tale danno ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che é decretata a norma degli articoli 207 e 208 del testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.
- 3.** Il Sindaco può ugualmente vietare la coltivazione di risaie quando queste danneggino la stabilità di strade e di altri pubblici edifici, o quando, per la loro particolare localizzazione, pur nel rispetto delle distanze prescritte, possano nuocere alla sicurezza delle persone od arrecare danni ad impianti tecnologici di interesse collettivo.
- 4.** Il Sindaco ingiunge al conduttore la distruzione delle risaie attivate in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorità, fissando un tempo temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra, ordina la distruzione della risaia a spese del contravventore.
- 5.** Il divieto della coltivazione delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo, salva la revisione degli estimi prevista dall'art. 210 del R.D. 1265/34.

ART. 6

Obblighi

- 1.** Ad ogni appezzamento coltivato a risaia dovrà essere assicurato, nei limiti consentiti dalla coltivazione del riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.
- 2.** I terreni coltivati a risaia dovranno essere muniti, a cura dei conduttori, di un'efficiente rete di scolo fino all'immissione nei canali di deflusso.
É vietata la dispersione delle acque delle risaie nel sottosuolo ed ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente.
- 3.** I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti liberi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.
- 4.** Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari od i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art.209 del Testo Unico delle leggi Sanitarie.

ART. 7

Riso " in asciutta"

- 1.** Per coltivazione del riso "in asciutta" si intende quella esercitata con la normale irrigazione per aspersione , scorrimento od infiltrazione, praticata per le altre coltivazioni estive (mais, soia) e con i medesimi turni, evitando nel modo più assoluto la sommersione del terreno ed ogni lavorazione intesa ad impermeabilizzare il terreno.
- 2.** La coltivazione del riso "in asciutta" é esercitabile anche nelle zone di rispetto di cui all'art 2.
- 3.** Limitatamente alle zone di rispetto, la coltivazione del riso "in asciutta" é subordinata alla presentazione al Sindaco, entro il 31 gennaio, di apposita comunicazione scritta in carta semplice, corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2.000, la comunicazione va annualmente rinnovata.
- 4.** Ogni violazione in ordine a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 3 del presente articolo comporterá l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5.

ART. 8

Riso "con semina in asciutta"

- 1.** Per coltivazione di riso "con semina in asciutta", si intende la coltivazione nella quale la semina viene effettuata su terreno non sommerso, né impregnato d'acqua e nella quale, allorché la vegetazione ha ricoperto la superficie del terreno (circa alla metà di giugno), si procede ad allagamento del terreno con immissione e deflusso continuato di acqua.
- 2.** La coltivazione del riso "con semina in asciutta" é assoggettabile alle procedure previste per la coltivazione tradizionale in risaia di cui all'art. 4.
- 2.** In via sperimentale la coltivazione del riso "con semina in asciutta" può essere consentita con autorizzazione annuale, nelle zone di rispetto di cui all'art. 2, comma 1, sub a), b), c) e d), fino a 1/3 della distanza indicata nello stesso articolo , fatta salva la compatibilità con le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui.

ART. 9

Presidi sanitari

L'impiego di prodotti chimici per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle malerbe dovrà avvenire secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia

ART. 10

Commissione tecnico-sanitaria

- 1.** La Provincia costituisce una Commissione tecnico- sanitaria composta:
 - dal Responsabile del servizio agricoltura della Provincia, o suo delegato che la presiede;
 - dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda regionale USL, o suo delegato, competente per territorio .
 - dal Responsabile del Settore Decentrato dell'Agricoltura regionale o suo delegato.
 - dal Responsabile del Servizio Pianificazione e utilizzazione risorse idriche della Provincia o suo delegato.
- 2.** La Commissione svolge la funzione di organo tecnico per la gestione del presente regolamento, a supporto dei Comuni e delle Aziende USL, in particolare per l'applicazione degli art 2 e 4.

3. La partecipazione alla Commissione dei singoli componenti rientra nell'attività propria d'istituto e pertanto non beneficia di alcun compenso da parte della Provincia.

ART. 11

Vigilanza

1. Ferme restando, ai sensi dell'art. 215 del testo Unico delle Leggi Sanitarie, le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento é esercitata dal Comune, dalla Provincia e dalle Strutture territoriali preposte alla tutela sanitaria e ambientale.
2. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e delle altre normative vigenti al riguardo.
3. I proventi delle pene pecuniarie, derivanti dall'applicazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e delle altre normative in vigore legate al presente Regolamento, sono introitati dal Comune competente per territorio.

ART. 12

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.